

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE OIL N. 105/1957 SULL'ABOLIZIONE DEL LAVORO FORZATO - ANNO 2025

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione OIL n. 105 del 1957 sull'abolizione del lavoro forzato, in aggiornamento e ad integrazione rispetto a quanto illustrato nell'ultimo Rapporto elaborato dal Governo italiano nel 2022 (ALL. 1), con riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si rappresenta quanto segue.

ARTICOLO 1

In relazione all'articolo 1 della Convenzione, si evidenzia che il divieto del lavoro forzato in Italia è stata sancita con la legge 24 aprile 1967, n. 447, recante: *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957”* (ALL. 2), che ha reso esecutiva la presente Convenzione. L'Italia ha confermato l'impegno nell'adottare misure efficaci per la completa abolizione del lavoro forzato, in linea con le previsioni della precedente Convenzione OIL n. 29 del 1930 sul lavoro forzato, su cui quest'anno è stato fornito riscontro, con un apposito Rapporto (ALL. 3), all'osservazione, 2023 e domanda diretta, 2023 entrambe formulate dal Comitato di Esperti sull'Applicazione delle Convenzioni e delle Raccomandazioni (CEACR).

Posto che la Convenzione in esame vieta il ricorso al lavoro forzato come misura di coercizione politica, punizione per l'espressione di opinioni politiche, per scopi di sviluppo economico, per la partecipazione a scioperi, come metodo di discriminazione o strumento di disciplina del lavoro, si richiama, in particolare, la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”*¹. Essa ha segnato un cambiamento fondamentale, considerando il lavoro non più come un'afflizione, ma come uno strumento essenziale per la rieducazione del condannato e il suo inserimento sociale. La legge 22 giugno 2000, n. 193 – cosiddetta Legge *“Smuraglia”* - recante: *“Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti”* (ALL. 4) ha invece introdotto importanti incentivi fiscali e contributivi per le imprese e le cooperative che assumono persone detenute, allo scopo di favorire la loro formazione e reinserimento sociale e lavorativo. L'obiettivo primario consiste nel trasformare il periodo detentivo in un'opportunità di crescita, riducendo la recidiva e promuovendo un concreto inserimento nella società. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi sono determinate annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie, con apposito decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.

In una prospettiva di un sistema carcerario più umano ed efficiente e, in linea con i principi costituzionali di rieducazione e rispetto dei diritti fondamentali, è intervenuto, altresì, il decreto-legislativo 2 ottobre 2018, n. 124² (ALL. 5), che ha previsto disposizioni per garantire il diritto fondamentale a un trattamento imparziale all'interno degli istituti penitenziari, senza discriminazioni. Il decreto, in un'ottica di rispetto della dignità della persona detenuta, riserva un *focus* particolare al percorso di rieducazione e al reinserimento, evidenziando la centralità del trattamento rieducativo, e promuovendo criteri di socializzazione ed integrazione.

In materia di lavoro penitenziario, si richiama anche il recente decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (*“Decreto Sicurezza”*) - recante: *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”* (ALL. 6), convertito in legge 9 giugno 2025, n. 80. In particolare, il relativo articolo 34 (*Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei*

¹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354&vig=>

² *Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103.*

benefici ai detenuti e agli internati) contiene disposizioni che mirano a incrementare le opportunità di impiego per i detenuti e a velocizzare le procedure per la stipula di convenzioni tra il sistema penitenziario e le aziende. Attraverso una semplificazione burocratica per l'accesso al lavoro dei detenuti, specifici sgravi fiscali e contributivi sono previsti per le aziende che assumono detenuti, al fine di incoraggiarne l'impiego. Il successivo articolo 36 (*Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante*) del decreto inserisce, inoltre, importanti novità nel quadro normativo dell'apprendistato. Viene difatti prevista l'estensione dell'apprendistato professionalizzante ai detenuti e agli internati, eliminando il limite di età ordinario (29 anni) e consentendo l'assunzione anche ai detenuti ammessi al lavoro esterno o a misure alternative alla detenzione. La finalità consiste nel favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone detenute attraverso percorsi formativi flessibili, valorizzando il lavoro come strumento di rieducazione ed ampliando le opportunità di acquisizione di competenze professionali specifiche.

ARTICOLO 2

In merito all'articolo 2 della Convenzione e alle misure attuate dal Governo italiano ai fini dell'abolizione del lavoro forzato o obbligatorio, si rimanda a quanto già rappresentato nel Rapporto sulla Convenzione OIL n. 29 del 1930 sul lavoro forzato - anno 2025. Quest'ultimo fornisce un'ampia panoramica delle azioni mirate, strumenti dedicati, interventi specifici, iniziative, disposizioni, piani strategici volti a fronteggiare il fenomeno che, per sua natura complessa e multiforme, richiede una sinergia tra competenze trasversali e collaborazione congiunta tra i diversi attori coinvolti, in un'ottica di prevenzione, contrasto e tutela.

Si rappresenta, peraltro che è in corso l'iter parlamentare del disegno di legge di ratifica del Protocollo sul lavoro forzato del 2014 relativo alla convenzione Oil n. 29 già ratificata dall'Italia.

Il presente Rapporto è stato inviato alle Organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato (**ALL.7**).

ALLEGATI

1. Rapporto sull'applicazione della Convenzione OIL n. 105/1957 sull'abolizione del lavoro forzato - Anno 2022
2. Legge 24 aprile 1967, n. 447
3. Rapporto sull'applicazione della Convenzione OIL n. 29/1930 sul lavoro forzato - Anno 2025
4. Legge 22 giugno 2000, n. 193
5. Decreto-legislativo 2 ottobre 2018, n. 124
6. Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48
7. Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente Rapporto.